

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Il Giardino di Stivecchia

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

1. È costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del Codice Unico del Terzo Settore, un'associazione denominata "Il giardino di Stivecchia", più avanti chiamata per brevità Associazione. L'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo ET5 o la locuzione Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (più avanti anche indicato come Codice del Terzo Settore) a seguito della propria iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.
2. L'Associazione ha sede in Pratovecchio Stia (AR). La sede legale può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria.
3. L'Associazione può operare in Italia e all'estero, ha durata illimitata e potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia.

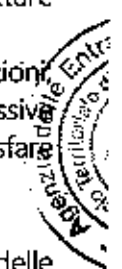
ART. 2 - FINALITÀ

1. L'Associazione è senza fine di lucro, è apolitica, aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza. Si pone l'obiettivo di creare e gestire un luogo in cui realizzare attività di accoglienza in ambito psicologico e culturale ed in particolare ai giovani perché portatori di specifici bisogni in ambito sociale, sanitario, culturale, educativo, formativo o economico o per prevenzione. Ha pertanto lo scopo di sostenere e realizzare direttamente attività di cura e promozione del benessere della persona, favorendo e realizzando interventi clinici di valutazione, consultazione, supporto psicologico e psicoterapia, che siano anche strettamente connesse ad interventi in ambito educativo, pedagogico e ad attività espressive, di formazione e sensibilizzazione culturale.
2. L'Associazione opera in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. È esclusa qualsiasi finalità di categoria, sindacale o datoriale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione opera mediante lo svolgimento in via prevalente di una o più delle seguenti Attività di Interesse Generale:
 - a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 528, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - ★ promozione e realizzazione di interventi in ambito clinico, psicologico, psicoterapeutico, psico-giuridico ed educativo-pedagogico, volti a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino, tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni o il rischio di disabilità, di fragilità, di emarginazione, di discriminazione, di bisogno e di disagio individuali e familiari, derivanti da eventi critici, esperienze avverse dell'infanzia e della gioventù, inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

- ★ sviluppo di attività cliniche (in ambito psicologico e psicoterapeutico), pedagogico-educative ed espressive, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi destinati a prevenire, rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;
- ★ assistenza ed integrazione sociale delle persone con invalidità e in condizioni di fragilità;
- b. interventi e prestazioni sanitarie; riferite all'integrazione di rilevanza sociale dell'attività sanitaria in ambiti quali quello psichiatrico, neurologico, fisioterapeutico, nutrizionale nonché ad altri ambiti connessi ad attività sanitaria connessa al perseguimento delle finalità associative ed all'esercizio delle Attività di Interesse Generale definite nel presente articolo;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, e successive modificazioni; con particolare riferimento ad interventi quali:
 - ★ prevenzione del disagio nei diversi contesti sociali, educativi e istituzionali, come famiglie, scuole, mondo del lavoro, servizi;
 - ★ valutazione di screening o psicodiagnostica con finalità di prevenzione o progettazione di interventi;
 - ★ consultazione e cura per soggetti in stato di disagio psicologico, sociale e educativo;
 - ★ sostegno psicologico a persone e famiglie in difficoltà;
 - ★ interventi psicosociali sui gruppi di lavoro in crisi;
 - ★ supervisione, clinica e non, rivolta a professionisti, operatori e gruppi;
 - ★ realizzazione, in proprio o in forma associata, di comunità a valenza terapeutica e di strutture intermedie e centri diurni.
- d. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- e. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle persone migranti;
- g. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 112 del 2017;
- h. promozione e realizzazione di attività di formazione professionale, con particolare riferimento
 - ★ alla formazione del personale docente di ogni scuola per ordine e grado, educatori, professionisti, cittadini nei seguenti ambiti: educazione alla cultura economica, orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente, problemi della valutazione individuale e di sistema, alternanza scuola lavoro, inclusione scolastica e sociale, dialogo interculturale e interreligioso, gestione della classe e problematiche relazionali, conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e non discriminazione, sviluppo della cultura digitale e educazione ai media, cittadinanza attiva e legalità, didattica e metodologia, metodologia e attività di laboratori, innovazione didattica e didattica digitale, didattica per competenze e competenze trasversali, apprendimenti
 - ★ alla formazione di operatori di servizi e istituzioni pubbliche o private inerente temi psicologici, educativi, pedagogici o espressivi.
- i. promozione e realizzazione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolti all'utenza ed alla cittadinanza, negli ambiti di intervento dell'Associazione;
- j. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato



e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, quali a titolo esemplificativo la promozione e la realizzazione di attività formative, informative, laboratoriali rivolte alla cittadinanza, ad utenti portatori di bisogni specifici o ad operatori scolastici, psicologici, sanitari, sociali e educativi;

k. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l. ricerca scientifica di particolare interesse sociale quali

- ★ prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
- ★ prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
- ★ prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione o discriminazione sociale;
- ★ miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari, sanitari, educativi e pedagogici;

m. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

n. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, finalizzata all'utilizzo di tali beni per le finalità dell'Associazione e lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo.

2. Il tutto nei limiti di cui agli art. 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione potrà svolgere, sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Dette azioni potranno anche rivestire la natura di attività commerciali, purché mantengano carattere secondario e strumentale alle finalità istituzionali e di interesse generale dell'ente.

4. L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:

- ✓ Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- ✓ Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
- ✓ Stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- ✓ Promuovere o concorrere alla costituzione di altri enti, sempre in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà operare in rete o altra forma di partenariato, aderire ad associazioni, federazioni e consorzi, e potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

ART. 4 - ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
3. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
4. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, unitamente al versamento della quota di adesione, dichiarando le modalità attraverso le quali si propone il proprio impegno al perseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e dare comunicazione all'interessato in caso di rifiuto. Nel caso di non accettazione il candidato socio può fare ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti i soci hanno uguali diritti. Tutti i Soci purché al momento dell'assemblea siano in regola con il versamento delle quote sociali e risultino associati da almeno tre mesi, hanno diritto:
 - a. di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
 - c. di frequentare i locali dell'Associazione;
 - d. di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi nei termini indicati all'art. 17;
 - e. di svolgere il lavoro comunemente concordato;
 - f. di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione;
 - g. di dichiarare la propria intenzione di essere iscritti nel registro dei volontari o di recedervi;
 - a. di recedere dall'appartenenza all'Associazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
2. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a. impegnarsi per la realizzazione degli scopi associativi;
 - b. rispettare e di far rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
 - c. versare nei termini stabiliti le quote associative all'Associazione;
 - d. non operare in contrasto con le attività dell'Associazione.

ART. 6 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per decesso;
 - b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - d. per esclusione.

2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea.

ART. 7 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, ove nominato;
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione per la carica ricoperta, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo adempimento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota sociale alla data di convocazione dell'Assemblea. Ogni socio con diritto di voto può avere al massimo tre deleghe, rilasciate in forma scritta da altro socio con diritto di voto.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno otto giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta anche elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione e nei punti esterni di maggiore visibilità. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

5. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti, fatti salvi i casi in cui il presente statuto o il regolamento per i lavori assembleari richiedano maggioranze più elevate e/o modalità decisionali specifiche, in ogni caso volte a raggiungere un ampio consenso fra tutti i partecipanti e a tutelare le istanze di coloro che sono in disaccordo. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
6. Le Assemblee dei Soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - ★ che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - ★ che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - ★ che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - ★ che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
7. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
 - d. per le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione;
 - e. per lo scioglimento dell'Associazione.
8. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti dei soci e la maggioranza di almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
9. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.
10. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza. Deve essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di maggio dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Il Consiglio Direttivo può deliberare, specificandone le motivazioni, di posticipare l'approvazione del bilancio in data successiva, ma non oltre il 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.
2. L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e ad essa sono riservati tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti ed indicando fra essi il Presidente;

- b. nomina componenti degli altri organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio di esercizio;
- d. delibera sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sulla esclusione degli associati ai sensi dell'art. 6;
- f. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g. delibera sull'importo della quota di adesione all'Associazione, valida per tutti i nuovi associati sino a nuova delibera;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
- i. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 7 in base a quanto deliberato dall'Assemblea che li nomina. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi, o per un periodo inferiore indicato dall'Assemblea in sede di elezione, e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti. La convocazione spetta al Presidente ed è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità la decisione viene rimandata. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'organo di controllo e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.
3. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo.
4. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri, a meno che non siano venuti a mancare il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare. In tali casi deve essere convocata d'urgenza una Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e nello specifico:
 - a. nomina il Vice Presidente su proposta del Presidente;
 - b. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - c. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- d. gestisce il Patrimonio sociale;
- e. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione annuale sull'attività; il bilancio d'esercizio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- f. determina l'ammontare delle quote associative annuali e il termine ultimo per il loro versamento;
- g. conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe a singoli consiglieri;
- h. stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
- i. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- j. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- l. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- m. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la decadenza da socio ai sensi dell'art.

6.

- 2. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.
- 3. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.
- 4. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 12 - IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

- 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile dell'Associazione. Ha l'uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
- 2. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
- 3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

ART. 13 - L'ORGANO DI CONTROLLO / REVISIONE DEI CONTI

- 1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro e non sia appositamente nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provveda al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi dei Soci e dei simpatizzanti;
 - b. i redditi del patrimonio;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci, ai relativi familiari ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.

6. Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente il Bilancio d'Esercizio che deve annualmente essere approvato dall'Assemblea dei soci.
2. Il Bilancio d'Esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/17, può essere redatto pertanto nella forma del rendiconto finanziario qualora ne ricorrano i presupposti.
3. Il Bilancio d'Esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta, potrà prendersene visione.

ART. 16 VOLONTARI

1. I volontari, anche non soci, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, e di ottenerne estratti, a proprie spese, presentando domanda scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo assicura che l'esame dei documenti sia svolto nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei dati personali eventualmente trattati nei libri sociali e che siano presenti un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, se nominato.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.
2. In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

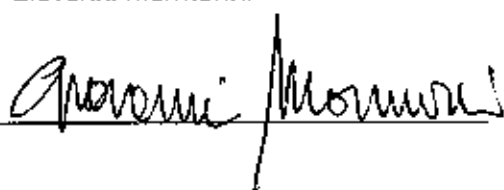
ART. 19 – NORME FINALI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Pratovecchio Stia, 06 marzo 2022

Il Presidente

Giovanni Marmorini



Il Segretario

Nicolas Raffieri

